

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SESTA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. [REDACTED]

Il Giudice dott. [REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/03/2014,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la [REDACTED] chiedeva inibirsi alla Banca [REDACTED] [REDACTED] spa di procedere all'addebito, sul conto corrente n. [REDACTED] alla stessa intestato, degli importi derivanti dall'operazione di swap conclusa in data 17.7.09.

A fondamento della domanda cautelare, parte ricorrente assumeva che:

in data 28.3.06 aveva concluso con Banca [REDACTED] spa un contratto di mutuo ipotecario di € 1.600.000,00 della durata di quindici anni, obbligandosi a restituire il finanziamento in n. 29 rate semestrali al tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi aumentato dello spread di 2 punti percentuali annui. In un tale contesto contrattuale, tuttavia, l'andamento sempre crescente del tasso Euribor dal 2006 al 2008 con superamento della soglia del 5% aveva determinato un pesante aumento del costo del mutuo, difficilmente sostenibile per parte ricorrente;

la [REDACTED], dopo risposta negativa da parte di [REDACTED] spa quanto alla rinegoziazione del mutuo e dopo richieste inoltrate a vari altri istituto di credito, aveva stipulato in data 17.7.09 con Banca [REDACTED] spa contratto di mutuo fondiario con durata di quindici anni e tasso di interesse pari al tasso Euribor a 3 mesi con spread dell'1%; contestualmente aveva concluso presso lo studio del notaio ove era stato anche siglato il contratto di mutuo, contratto derivato IRS di copertura;

l'operazione in questione - risultante dal collegamento dei due negozi giuridici, mutuo e derivato - era risultata non adeguata e non solo niente affatto migliorativa rispetto all'originario mutuo della [REDACTED], ma altamente penalizzate e contraria agli interessi del cliente, in quanto il tasso Euribor, dopo l'ascesa nell'anno 2008, aveva subito una discesa decisamente irreversibile per effetto dei riflessi della crisi finanziaria americana in ambito europeo; la conseguenza era che la Banca [REDACTED] spa, proprio grazie allo swap, aveva ottenuto dalla controparte un tasso di interesse pari al 4,46, con spread del mutuo dell'1%, oltre la gamba fissa



dello swap al 3,46% che risultava maggiore non solo del tasso previsto nell'originario mutuo contratto con la [redacted], ma anche nel documento precontrattuale rilasciato dall'odierna resistente il 24.6.09 in cui era previsto il tasso dell'3,10%. Una tale situazione aveva determinato a carico della ricorrente un notevole incremento degli oneri finanziari tale da azzerare gli utili dell'azienda.

Parte ricorrente deduceva:

1) la nullità del contratto di swap per difetto di causa in concreto dal momento che lo swap non assolveva alla prestabilita funzione di copertura: ed, infatti, laddove, al momento della stipula del derivato i parametri fossero differenti in quanto il tasso fisso a carico dell'acquirente ([redacted]) non rifletteva il livello attualizzato dei tassi di mercato, il contratto già all'origine doveva essere considerato "non par", con conseguente squilibrio a svantaggio di una delle parti, ossia del cliente. Oltre a tale rilievo, la finalità di copertura non poteva essere realizzata, in quanto le iniziali condizioni o, meglio, previsioni già ex ante non apparivano idonee a consentire tale, pacifica, finalità di copertura: ciò in quanto, pur essendo stato assunto quale nozionale l'ammontare del contratto di mutuo, l'IRS prevedeva a carico del cliente un tasso fisso talmente elevato e prossimo al massimo storico raggiunto dall'Euribor, tale da rendere del tutto residuale l'ipotesi del superamento dello stesso da parte del tasso variabile; il tutto come emergeva dalla perizia di parte versata in atti, dalla quale risultava anche uno sbilanciamento nella diversa cadenza di liquidazione degli interessi tra il mutuo - con ammortamento mensile - e lo swap, con ammortamento trimestrale: ciò implicava, quindi, che, mentre nel contratto di mutuo il tasso Euribor veniva calcolato su di un capitale con decrescita mensile, il tasso nello swap (fisso al 3,46% e variabile Euribor) era calcolato sul capitale non ammortizzato e riferito al primo mese del trimestre, ovvero sull'importo più elevato. In un tale contesto, quindi, risultava del tutto residuale l'ipotesi in cui la banca potesse trovarsi a pagare, laddove la ricorrente era sempre esposta al rischio del mercato. Un tale sbilanciamento dell'alea, quindi, rifletteva anche in termini di illiceità della causa e di conseguente nullità del contratto.

Altro profilo di nullità era rappresentato anche dalla mancanza dell'accordo delle parti su elementi essenziali del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto stesso del contratto. Ed, invero, l'informativa attinente al valore dello swap con particolare riferimento al pricing era totalmente assente e condensata in un opuscolo dal carattere del tutto generico e privo di riferimenti specifici al caso concreto. Altrettanto era a dirsi del contratto integrativo del 30.4.09, privo delle necessarie informazioni adeguate alla tipologia di contratto e contraddistinto dalla previsione, nell'ipotesi di scioglimento dell'operazione, di corresponsione, da parte del cliente, "di un importo corrispondente al mark to market della medesima quale calcolato sulla base delle quotazioni di mercato esistenti alla data dello scioglimento dell'operazione in questione, qualora tale importo risulti essere a credito della banca". Per la parte ricorrente, una tale clausola, oltre che priva del necessario carattere della reciprocità, si presentava del tutto confusa ed arbitraria, posto che non esisteva una quotazione di mercato (era la stessa banca ad averla definita "difficoltosa o



impossibile" nel documento del 30.4.09) per strumenti finanziari over the counter. Per tale ragioni si determinava, come sostenuto dalla migliore dottrina in proposito, un'assoluta indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c..

Ulteriori profili di nullità del contratto di swap erano ravvisabili, infine, in violazioni di carattere formale. La prima, integrata dalla mancata previsione, nel corpo del contratto stipulato pacificamente fuori dalla sede della banca, dell'avviso della facoltà di recesso entro il termine di sette giorni, con conseguente sospensione dell'efficacia del contratto ex art.30,VI comma TUF. La seconda costituita dalla mancanza di forma scritta ovvero dalla mancanza di sottoscrizione del contratto quadro del 30.4.09 da parte della banca, con conseguente violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 117 TUB.

2) Con riferimento, poi, alla condotta tenuta dall'odierna resistente, la [ ] segnalava come il contratto de quo fosse annullabile per errore essenziale, rappresentato dall'aver l'istituto di credito omesso di fornire la dirimente informazione circa il trend decrescente del tasso Euribor; con la conseguenza che l'intermediario aveva solo ostentato al cliente condizioni migliori (ossia 1% di spread a fronte di quello del 2% di cui al mutuo [ ]), mentre in realtà la complessiva costruzione dello swap assicurava benefici esclusivamente alla banca, disattendendo totalmente le aspettative del cliente.

La condotta della banca era stata, infine, improntata alla completa violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF per una totale pretermissione delle esigenze pur rappresentate dalla [ ]. Ciò in quanto lo strumento contrattuale offerto era del tutto inadeguato rispetto al profilo di rischio tipico della ricorrente.

Parte ricorrente evidenziava, infine, quanto al periculum, come la Banca [ ] avesse preteso che il pagamento dei differenziali prodotti dallo swap avvenisse mediante addebito sul conto corrente, con sostanziale impossibilità per la società di sospenderne il pagamento, pena la minaccia di essere segnalata in Centrale Rischi.

Banca [ ] spa assumeva di aver fornito al cliente tutte le necessarie informazioni precontrattuali, anche nell'ambito dei contratti derivati. In particolare, con riguardo al contratto di swap, evidenziava che il valore nozionale dello stesso era pari ad € 1.330.000,00 e decresceva, trimestre per trimestre, tenendo a riferimento per i primi dieci anni il piano di ammortamento del contratto di mutuo ed "*in modo da replicare la revisione del tasso di interesse indicato dal predetto contratto di mutuo ( art. 3) nei mesi di gennaio, aprile luglio e ottobre*". In sostanza, il contratto di questione era certamente di copertura e la copertura era efficace perché "*nel caso di variazione al rialzo del tasso euribor oltre il tasso fisso previsto dallo swap, i maggiori interessi pagati sul mutuo sono compensati dal flusso positivo dello swap; nel caso di variazione al ribasso del tasso euribor al di sotto del tasso fisso previsto dallo swap, i minori interessi pagati sul mutuo sono compensati dal flusso negativo dello swap*". Da ciò



scaturiva l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente agganciate all'andamento di mercato dell'Euribor il cui trend in discesa non era certamente prevedibile.

Escludeva, poi, la resistente che la determinazione del valore del contratto, frutto di modelli matematico - statistici calibrati su condizioni di mercato ideale, fosse rilevante ai fini dell'accordo negoziale e potesse essere considerato l'oggetto del contratto; ciò proprio perché *"si tratta di un valore che viene dato in un certo momento della sua vita ad un derivato, la cui stima involge notevoli aspetti previsionali, e che di per sé non comporta alcuna giuridica conseguenza sulla posizione delle parti, non si traduce cioè in una perdita monetaria o in un obbligo di pagamento"*.

Per tali motivi, reputando la resistente di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi connaturati al prodotto, escludeva la sussistenza del fumus boni iuris.

Deduceva, infine, l'assenza del pregiudizio irreparabile, posto che un danno patrimoniale è, per sua stessa natura, e data la solvibilità dell'istituto di credito, riparabile. Escludeva, infine, la rilevanza del meccanismo dell'addebito dei flussi negativi sul conto corrente, trattandosi di ordinaria modalità operativa.

3) Il giudice ritiene di fondamentale rilievo illustrare la documentazione contrattuale propedeutica alla successiva stipulazione del contratto di mutuo e dello swap, entrambi del 17.7.09. I contatti tra le parti del presente procedimento iniziavano, difatti, qualche mese prima rispetto al luglio 2009 ed il cliente riceveva l'informativa contrattuale rappresentata da: informativa precontrattuale relativa allo svolgimento dei servizi di negoziazione, collocamento, ricezione trasmissione ordini - documento recante la descrizione della strategia di esecuzione degli ordini datato 30.4.09; documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, con specificazione delle principali condizioni economiche; documento informativo sulla banca, sui servizi prestati e sulle modalità di trattazione dei reclami; contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini; contratto relativo ad operazioni in strumenti finanziari derivati OTC integrativo del contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini NDG [redacted] con allegati esemplificazioni degli schemi di conferme delle operazioni; contratto di consulenza, integrativo del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari; classificazione del cliente in termini di cliente al dettaglio recante la data del 30.4.09; contratto per la concessione di apertura di credito in data 24.6.09. Seguono quindi, il contratto di mutuo fondiario ed il contratto di swap entrambi del 17.7.09, con allegata l'informativa circa la non adeguatezza del contratto IRS di copertura.

Orbene, ciò che emerge, in primo luogo, è che l'odierna parte ricorrente era stata classificata in termini di cliente al dettaglio, che, ai sensi dell'art. 26, I comma, lett. e) del Regolamento Intermediari, qualifica il cliente al dettaglio come *"il cliente che non sia cliente professionale o*



*controparte qualificata*". Ora, i clienti al dettaglio sono quelli che necessitano di un più alto livello di tutela, in quanto non sono in possesso delle conoscenze e delle competenze proprie dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In secondo luogo, è rilevante osservare che l'odierna parte ricorrente aveva concluso, il 30.4.09, uno specifico contratto di consulenza in connessione con la prestazione dei servizi di cui al contratto di negoziazione, avendo compilato lo specifico questionario rilevante al fini della valutazione di adeguatezza. Con particolare riferimento all'adeguatezza, va premesso che la nuova disciplina degli intermediari, adottata con delibera Consob n. 16190 del 2007, prevede due diversi ordini di obblighi a carico degli intermediari (e a tutela del cliente), obblighi che vengono graduati dal legislatore a seconda della tipologia del servizio d'investimento prestato e dell'operazione realizzata. In particolare, il Regolamento Consob prevede l'obbligo per l'intermediario di effettuare una valutazione di "adeguatezza" quando lo stesso presti servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli (libro III, titolo II, capo I, artt. 39 e 40 del Regolamento). Al contrario, nelle ipotesi in cui l'intermediario presti un servizio d'investimento diverso dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, a suo carico è previsto il più attenuato obbligo di verificare l'"appropriatezza" (Libro III, titolo II, Capo II, artt. 41 e 42 del Regolamento). In caso di obbligo di valutazione di "adeguatezza" l'intermediario è tenuto a verificare che le operazioni realizzate corrispondano agli obiettivi del cliente, che siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'operazione e che il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafoglio. Nel caso in cui, invece, l'intermediario sia tenuto alla valutazione della sola "appropriatezza", egli è chiamato unicamente al riscontro dell'effettivo possesso da parte del cliente del livello di conoscenza e di esperienza necessari per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio d'investimento comportano.

Nel caso in esame, quindi, l'intermediario era certamente tenuto a compiere una valutazione di adeguatezza, in merito alla quale l'art. 4.2 del contratto di consulenza così disponeva: *"la banca non consiglia, né raccomanda strumenti/prodotti finanziari e/o servizi di investimento che non siano adeguati per il Cliente. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca reputi non adeguata alla Profilatura del Cliente un'operazione richiesta ad iniziativa di quest'ultimo, la Banca stessa provvederà a comunicare per iscritto tale circostanza al Cliente medesimo. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4.3, è facoltà del Cliente, a prescindere dall'esito di valutazione di adeguatezza, decidere di disporre l'operazione di propria iniziativa e nella propria autonomia, con altri intermediari o eventualmente nell'ambito del contratto di negoziazione"*. Il successivo comma 3 così statuisce: *"in considerazione della natura e della complessità degli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati regolamentati (i derivati over the counter) nonché della loro elevata personalizzazione, fermo l'obbligo della Banca di cui al comma 4.2 di fornire al Cliente esclusivamente raccomandazioni adeguate alla sua Profilatura, al Cliente è preclusa in ogni caso la possibilità di disporre l'operazione in Derivati Over the Counter che la Banca abbia*



valutato come non adeguata. Il Cliente ha pertanto la facoltà di disporre di propria iniziativa nell'ambito del Contratto di negoziazione, sulla base delle norme disciplinanti tale contratto, esclusivamente le operazioni in Derivati Over The Counter che la Banca abbia valutato come adeguate rispetto alla Profilatura del Cliente". Come emerge in modo limpido, la valutazione di non adeguatezza nell'ambito dei contratti derivati precludeva la possibilità, per il cliente, di compiere tali operazioni pur nell'ambito del contratto di negoziazione non collegato al contratto di consulenza; e ciò diversamente da tutte le altre operazioni diverse, appunto, dai contratti derivati che, pur in presenza di una valutazione di non adeguatezza, potevano essere disposte dal cliente nell'ambito esclusivamente del contratto di negoziazione come previsto dall'art. 4.2.. Una simile disposizione, pertanto, non ammette una terza via, con la conseguenza che, laddove l'operazione sia adeguata al cliente, verrà ovviamente eseguita; laddove l'operazione sia reputata non adeguata, non verrà affatto disposta, neppure nell'ambito del contratto di negoziazione. In un simile contesto contrattuale, ictu oculi sono grossolanamente contraddittori i documenti nn. 12 e 13: il primo, infatti, è integrato da un modulo datato 17.7.09 che rileva la natura non adeguata della sottoscrizione IRS di copertura, come chiaramente evidenziato; il secondo, costituito, appunto, dal contratto IRS della stessa data del 17.7.09 evidenzia, alla pag. 2 con carattere in neretto, che la stessa operazione è adeguata. Ad avviso del giudice, è sufficiente una tale macroscopica contraddizione a fondare il fumus del ricorso, posto che non vi è alcuna certezza in merito al carattere adeguato o meno dell'operazione di qua: operazione che – è bene ribadirlo – nell'ipotesi di ritenuta non adeguatezza, non avrebbe dovuto essere disposta. Ad abundantiam, si osserva che la sottoscrizione di un modulo recante la dicitura di inadeguatezza, senza alcuna indicazione, appunto, della o delle ragioni di tale valutazione effettuata dall'intermediario pare, in realtà, un'estrema standardizzazione semplificata, che non ottempera all'obbligo di informazione effettiva, puntuale e concreta, che presuppone, appunto, una precisa valutazione delle caratteristiche, per così dire, finanziarie del cliente.

Un ulteriore elemento di evidente non correttezza nell'operato della banca lo si ravvisa nella stessa costruzione dell'IRS. Emerge, infatti, dalla consulenza di parte redatta dal dott. [REDACTED] che l'operazione di swap era stata confezionata con l'intento di salvaguardare il mutuatario da oscillazioni peggiorative del tasso Euribor pattuito nel contratto di mutuo. Ora, il grafico illustrato a pag. 23 della perizia di parte evidenzia come il tasso Euribor 3 mesi abbia avuto un trend in costante discesa dalla fine dell'anno 2000 sino al 2006; come abbia avuto una fase ascendente dal 2006 sino alla fine del 2008 in ragione della crisi dei mutui e del mercato immobiliare americano e come dalla fine del 2008 abbia iniziato una fase sempre discendente che lo ha condotto a valori, nel 2013, di poco superiori allo 0%. La flessione, in particolare, inizia nell'ottobre 2008 e diviene sempre più repentina per giungere, già a gennaio 2009, a poco più del 2,50%. In modo esauriente il CTP ha evidenziato come nel corso dell'anno 2009 la discesa del tasso BCE disposta dalla Banca Commerciale Europea, avesse trascinato verso il basso anche il tasso Euribor: circostanza prospettata come del tutto prevedibile anche da una pubblicazione



della Banca d'Italia riportata a pag. 29 della relazione, che sottolineava come l'impegnata dei tassi Euribor tra il 2006 ed il 2008 fosse destinata a rientrare a seguito dell'immediata introduzione delle idonee contromisure. Simili scenari, certamente non sofisticati per un operatore professionale, non potevano essere ignoti all'istituto di credito, con la conseguenza che *“lo squilibrio tra Banca e Cliente, nelle condizioni di effettiva conoscibilità del rischio dell'operazione SWAP, strettamente legato alla prevedibilità dell'evoluzione del tasso Euribor, ha reso l'operazione SWAP speculativa e aleatoria a senso unico, ovvero solo per il Cliente, dato che le probabilità di ulteriore discesa dell'Euribor, al di sotto del 2,50% nel momento in cui lo SWAP è stato sottoscritto, erano prevedibili, mentre l'ipotesi di una ripresa ascendente del tasso era pressoché esclusa dagli osservatori nazionali e internazionali”* ( v. pag. 30 dell'elaborato). In sostanza, nel contratto mancava ogni analisi quanto agli scenari economici e, soprattutto, non erano esplicitate le ragioni a fondamento di una ripresa dell'Euribor, tale da giustificare la pattuizione di un tasso fisso dello SWAP ampiamente più elevato rispetto alla quotazione dell'Euribor alla data di conclusione del mutuo; solo ove si fosse determinato uno scenario oscillante e non prevedibile, una pattuizione del genere avrebbe avuto una sua ragion d'essere. Ora, un tale profilo di squilibrio dell'alea si riflette non tanto in termini di sussistenza della causa in concreto, quanto in punto consapevolezza del contraente debole del differente livello di rischio assunto dalle parti. Ed, invero, il mero squilibrio delle alee assunte non può sic et simpliciter far ritenere assente la causa in concreto, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, consapevolmente stipulare un contratto di swap in cui una di esse si assume un rischio maggiore dell'altra. Un simile squilibrio deve, però, essere frutto di una scelta consapevole delle parti, soprattutto in un caso quale quello in esame, tenuto conto della contemporanea conclusione di uno specifico contratto di consulenza; nel caso de quo, invece, l'inserimento dei parametri appare frutto di una determinazione unilaterale dell'istituto di credito, che riveste sia la qualità di operatore qualificato, sia quella di controparte diretta del cliente e, quindi, come tale, per definizione in conflitto di interessi. In un tale contesto contrattuale, quindi, prima facie appare evidente la violazione dell'art. 21 TUF che stabilisce che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; che, in situazione di conflitto, assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; che prevede, ad ulteriore completamento, che gli intermediari dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. Ed, invero, la modulistica prodotta appare più idonea ad illustrare in generale l'operatività dei contratti derivati: basti esaminare l'ampiezza delle informazioni contenute nel documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, in alcun modo illuminante con riguardo alle caratteristiche del contratto de quo.

La difesa dell'istituto di credito non ha opposto argomentazioni idonee a scalfire le tesi prospettate dalla ricorrente, in quanto, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 21 TUF, si è limitata ad



addurre di aver fornito alla cliente tutte le informazioni necessarie e coerenti con l'inquadramento della stessa in termini di cliente al dettaglio, senza, peraltro, spendere alcuna difesa in merito alla violazione degli obblighi di consulenza ed alla mancanza di adeguate valutazioni previsionali; con riferimento alle previsioni di andamento dell'Euribor, ha semplicemente l'opposto l'imprevedibilità del trend, assumendo che, laddove fosse stato corretto il ragionamento del dott. [ ] - secondo il quale la banca conosceva o doveva conoscere il trend ribassista dell'Euribor – sul mercato non si sarebbero registrate negoziazioni di contratti IRS a 10 anni: conclusione, questa, non pertinente con l'espletamento, da parte della banca, delle necessarie previsioni e delle altrettanto necessarie esplicitazioni nei confronti della controparte.

Infine, certamente utilizzabile come elemento di prova è la relazione del consulente di parte [ ] in quanto, come ovvio, un'istruttoria completa mediante C.T.U. non è compatibile con la struttura del procedimento cautelare intentato; con la conseguenza che è onere della stessa parte ricorrente evidenziare e provare con una prospettazione tecnica gli addebiti contestati; addebiti che non sono stati a loro volta indeboliti da una consulenza di parte contrapposta.

Sulla base delle sopra esposte motivazioni, pertanto, la banca non pare aver fornito un'informazione completa, esauriente, ed idonea a colmare la naturale asimmetria informativa al fine della realizzazione dell'interesse del cliente ex art. 21 TUF, né la condotta tenuta pare rispettosa degli obblighi scaturenti dal contratto di consulenza in atti.

Con riguardo al periculum in mora, è utile rilevare che dalla consulenza di parte emerge che le immobilizzazioni materiali costituiscono la parte preponderante dell'attivo per circa € 2.500.000,00; che nel passivo sono presenti debiti a breve per € 2.354.000,00 e debiti oltre i 12 mesi per € 828.000,00. Da tali elementi il dott. [ ] ha desunto che la struttura finanziaria della società odierna ricorrente è fortemente sbilanciata, in quanto l'importante entità delle immobilizzazioni tecniche, per € 2.500.000,00 non trova in contrapposizione un pari importo di debiti a lungo termine, bensì a breve per circa € 2.300.000,00; in particolare, *“questi troveranno copertura, nell'attivo, con poco meno di soli 900 mila euro di crediti a breve (attivo circolante)”* ( pag. 4 dell'elaborato). E', pertanto, di tutta evidenza una sostanziale difficoltà per la ricorrente a far fronte all'indebitamento a breve - di quasi tre volte più elevato rispetto ai crediti a breve - con conseguente crisi di liquidità. Ora, in una tale situazione precaria inserita nell'ormai notoriamente critico contesto economico – finanziario, non vi è dubbio che gli oneri finanziari del contratto di swap, destinati verosimilmente ad aumentare, potrebbero incidere significativamente sulla stessa vita della società, ove il saldo del conto non fosse adeguato rispetto agli addebiti. Il tutto con l'ovvia conseguenza della necessaria segnalazione in Centrale Rischi e con le altrettanto ovvie ripercussioni negative sul merito creditizio.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue l'accoglimento del ricorso, con conseguente inibitoria alla banca resistente di procedere all'addebito sul conto corrente n. [ ]



intestato alla [ ] degli importi passivi derivanti dal contratto di swap concluso in data 17.7.09.

L'esito del procedimento comporta la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della [ ] nella misura di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

1) visto l'art. 700 c.p.c., **ordina** alla Banca [ ] spa di sospendere l'esecuzione del contratto di swap concluso tra la [ ] e la Banca [ ] spa e, per l'effetto, **inibisce** alla Banca [ ] [ ] spa di procedere all'addebito sul conto corrente n. [ ] intestato alla [ ] degli importi passivi derivanti dal contratto di swap concluso in data 17.7.09;

2) **condanna** la Banca [ ] spa a rimborsare, in favore di [ ], le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 4.200,00 a titolo di compenso, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 7 aprile 2014

Il Giudice

dott. [ ]

